

Appalti pubblici

# La responsabilità amministrativa del collaudatore per danno erariale

di Maurizio De Paolis - Presidente dell'Associazione Romana di Studi Giuridici

In tema di opere pubbliche il collaudo, definito anche come una sorta di perizia tecnica della P.A., costituisce una fase necessaria dell'articolato procedimento posto alla base degli appalti, finalizzato a verificare, sotto il profilo tecnico, la corrispondenza tra l'opera realizzata e quanto previsto dal contratto nel rispetto del principio della così detta "esecuzione a regola d'arte". Proprio da tale funzione sorgono frequentemente pesanti responsabilità sotto il profilo amministrativo-contabile a carico del tecnico o dei tecnici, dipendenti pubblici o liberi professionisti, chiamati a eseguire le operazioni di collaudo delle opere commissionate ad aziende private dalle pubbliche amministrazioni.

## Il collaudo di opere pubbliche: natura giuridica e modalità operative

Il collaudo rappresenta una fase necessaria del complesso procedimento con oggetto l'appalto pubblico. Taluno lo considera un vero e proprio *sub* procedimento preordinato a tutelare gli interessi pubblici attraverso la verifica tecnica che accerti la perfetta corrispondenza tra l'opera realizzata dall'impresa o dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori e quanto previsto dal contratto nell'integrale rispetto della regola d'arte applicabile alla specifica tipologia dei lavori (1).

Il collaudo è stato anche definito dalla giurisprudenza contabile come una sorta di perizia tecnica di parte che vincola nel merito l'autorità che deve approvarlo, a meno che quest'ultima non ritenga utile procedere ad una sua rinnovazione ritenendolo del tutto inadeguato (2).

I contratti pubblici riguardanti i lavori sono soggetti a collaudo al fine di certificare che

l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali (3).

## Nomina del collaudatore

Per effettuare le attività di collaudo le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (4).

Il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico viene individuato tra i dipendenti

(1) G. Musolino, "Verifica e collaudo nel contratto di appalto", in *Rivista trimestrale degli appalti*, 2014, pag. 453.

(2) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Toscana, 19 dicembre 2005, n. 792.

(3) Art. 102, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. G. Musolino, "L'esecuzione dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici", in *Rivista trimestrale degli appalti*, n. 3/2016, pag. 457.

(4) Art. 102, comma 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo, 15 marzo 2019, n. 83: in riferimento allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente le modalità di iscrizione all'Albo nazionale istituito presso il predetto

Ministero dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale non ha ritenuto sufficiente, per i collaudatori statici, la mera previsione che gli stessi siano in possesso di abilitazione all'esercizio professionale, dovendosi invece richiedere, come espressamente stabilito per tutte le ipotesi di collaudo statico dall'art. 67, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che il professionista (ingegnere o architetto), quale requisito tecnico professionale, sia titolare dell'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale ai sensi dell'art. 67, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (5).

Soltanto per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, Codice dei contratti pubblici (6).

### **Cause di incompatibilità alla nomina di collaudatore**

Ai sensi dell'art. 102, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 a quelli in quiescenza nella Regione/Regioni ove è stata svolta l'attività di servizio (7);
- ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 ubicati nella Regione/Regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

### **Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione**

Quando l'importo dell'appalto risulti superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia di euro 5.225.000 il certificato di collaudo, nei casi

espressamente individuati con decreto ministeriale in corso di adozione (8), può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori (9).

Per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (10).

### **Il collaudo finale**

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il predetto certificato ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche quando l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (11).

Sulla base delle vigenti disposizioni normative possono emergere due distinte ipotesi di controversie per responsabilità amministrativa:

- quelle per la decorrenza del termine per il completamento delle procedure di collaudo da parte dei collaudatori;
- quelle riguardanti il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) restato inadempiente nel proporre alla stazione appaltante la revoca dall'incarico di collaudatore di uno o più membri dell'organo tecnico (12).

### **Il compenso del collaudatore**

Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 Codice dei contratti pubblici (13), mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è

(5) Art. 102, comma 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(6) Art. 102, comma 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(7) A. Masaracchia, "Magistrati e avvocati dello Stato nei collaudi", in *Guida al diritto. Il Sole 24 ore mensile*, n. 9/2010, pag. 82.

(8) Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 102, comma 8, D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

(9) Art. 102, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. F. Mangano, "Soglie di rilevanza comunitaria nel Codice dei contratti pubblici", in *Urbanistica e appalti*, n. 8-9/2016, pag. 948.

(10) Art. 102, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(11) Art. 102, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(12) Corte dei conti, Sez. II appello, 4 luglio 2001, n. 236.

(13) Corte dei conti, Sez. controllo, Regione Sicilia, 30 marzo 2017, n. 71: in ordine all'interpretazione dell'art. 113, D.Lgs. n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), i previsti incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche possono essere riconosciuti, oltre che per gli appalti di lavori, anche per quelli di servizi e forniture. Non è possibile includere tra i servizi per i quali corrispondere l'incentivo per funzioni tecniche anche quelli relativi all'attività di pianificazione urbanistica e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/di esecuzione, laddove svolta da dipendenti dell'Ente; in proposito, la citata norma riconosce

determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (14).

Il collaudo delle opere pubbliche, come si evince dalla normativa di cui agli art. 91 ss., R.D. 25 maggio 1895, n. 350, integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e, dall'altro, l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione. È da quest'ultimo momento che, pertanto, si perfeziona la fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche generativa del diritto del collaudatore al compenso (15).

### **Le responsabilità dell'appaltatore**

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 Cod. civ. (16), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (17).

### **Le responsabilità del collaudatore**

Se la P.A. nomina il collaudatore o i membri di una commissione di collaudo mentre si stanno ancora svolgendo i lavori, l'accertamento della

corrispondenza tra la contabilità dei lavori già eseguiti e le risultanze di fatto rappresenta un adempimento che deve essere assolto integralmente solo dopo l'ultimazione dei lavori e la compilazione del conto finale; pertanto, si deve escludere che le verifiche eseguite dal tecnico collaudatore in corso d'opera possano immediatamente assumere la funzione di una legittima contabilizzazione dei lavori anteriormente alla compilazione del conto finale (18).

Spetta in via esclusiva al direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici per la sua realizzazione, la direzione e l'alta sorveglianza sui lavori con visite periodiche nel numero necessario, a suo esclusivo giudizio, per eseguire il collaudo (19).

I collaudatori che, senza nessun accertamento, certificano lavori inesistenti o comunque diversi per qualità e quantità da quelli aggiudicati e regolarmente pattuiti, sono responsabili a titolo di colpa grave per i danni corrispondenti ai pagamenti di somme non dovute alla ditta appaltatrice (20).

Quando l'opera pubblica risulti priva di qualsiasi funzionalità per gravi difetti progettuali e di esecuzione tali da impedirne la collaudabilità, il giudice contabile ha riconosciuto la colpa grave dei professionisti incaricati della redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori e della redazione della contabilità finale dei lavori (21).

Non c'è colpa grave del collaudatore di un'opera pubblica che non accerti l'irregolare esecuzione della stessa quando si sia avvalso della facoltà contemplata dall'art. 98, R.D. 25 maggio 1895, n. 350

l'incentivo "esclusivamente" per le "attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico": l'avverbio "esclusivamente" esprime con chiarezza l'intenzione del Legislatore di riconoscere il compenso incentivante limitatamente alle attività espressamente previste, ove effettivamente svolte dal dipendente pubblico, sicché l'elencazione contenuta nella norma si deve ritenere tassativa.

(14) Corte dei conti, Sez. controllo, Regione Veneto, 5 gennaio 2018, n. 1: l'art. 61, comma 9, D.L. n. 112 del 2008, ha previsto che il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico come collaudatore in relazione ai contratti pubblici di lavori/servizi/forniture, vada riversato al comune di provenienza che ne ha autorizzato l'incarico; le predette somme, destinate al finanziamento del fondo per il trattamento economico accessorio delle amministrazioni di provenienza del personale incaricato per svolgere il collaudo, non rientrano tra le somme soggette al limite del trattamento accessorio dell'ente locale.

(15) Cass., Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1832: non essendosi perfezionata la fattispecie generativa del credito dell'appaltatore

per la mancata approvazione del certificato di collaudo, la Suprema Corte ha escluso la prova del credito sottoposto a espropriazione forzata in un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Cass., Sez. I, 26 maggio 2010, n. 12884.

(16) Art. 1669 Cod. civ. Rovina e difetti di cose immobili: "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia".

Cass., Sez. II, 16 febbraio 2020, n. 777; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27693; Cass., Sez. II, 25 luglio 2019, n. 2084; Cass., Sez. II, 15 febbraio 2011, n. 3702.

(17) Art. 102, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(18) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Puglia, 7 ottobre 2005, n. 788.

(19) Tribunale civile di Massa, 3 ottobre 2018, n. 685.

(20) Corte dei conti, Sez. I appello, 30 settembre 2003, n. 324.

(21) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Marche, 20 aprile 2007, n. 244.

ovvero di non compiere sopralluoghi a causa dell'oggettiva difficoltà di effettuarli (22).

Parimenti, non si configura il danno erariale qualora i collaudatori riconoscano all'appaltatore compensi aggiuntivi risultanti dal computo di lavori pubblici a prezzi unitari anziché forfaitariamente, come previsto al momento dell'aggiudicazione, qualora il riconoscimento sia stato motivato con il fine di prevenire contestazioni in sede giudiziaria (23).

### **Le responsabilità del collaudatore libero professionista**

In tema di lavori pubblici, la delibera, con cui viene conferito l'incarico di collaudo di un'opera pubblica, costituisce un atto amministrativo di nomina, contemplato dall'art. 92, R.D. n. 350 del 1895, e non un contratto di prestazione di opera professionale, in quanto comporta il conferimento di poteri autoritativi e l'inserimento, sia pure temporaneo, del professionista nell'apparato organizzativo della P.A., per il quale non si prevede la stesura di un apposito contratto in forma scritta (24).

Per quanto attiene alle controversie riguardanti la figura del collaudatore libero professionista è stata affermata la giurisdizione del giudice contabile dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla considerazione che, come per il direttore dei lavori, le operazioni di collaudo sono sempre precedute da una formale investitura da parte dell'amministrazione attraverso un apposito atto di delega e si concludono con un provvedimento di approvazione dei lavori avente rilevanza esterna (25).

Alla potestà autoritativa del collaudatore libero professionista corrispondono posizioni di soggezione ed oneri a carico dell'appaltatore, obblighi di cooperazione e di spesa, non giustificabili se nella figura giuridica del collaudatore si volesse scorgere semplicemente quella del prestatore d'opera professionale legato all'amministrazione committente da un contratto di diritto privato (26).

### **Le responsabilità dei membri della commissione di collaudo**

I membri della commissione di collaudo sono responsabili, sotto il profilo amministrativo-contabile, quando rilasciano un certificato positivo di collaudo in cui prevedono una clausola che imponga all'appaltatore di garantire il corretto funzionamento dell'opera, omettendo di farla assistere da adeguate garanzie finanziarie in conformità a quanto disposto dall'art. 105, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, configurandosi in tal modo una scelta gravemente arbitraria e parimenti contraria ai doveri professionali di diligenza (27).

Concorrono nella responsabilità per danno erariale i membri della commissione di collaudo delle opere realizzate mediante un contributo pubblico che non abbiano rilevato difformità e manchevolezze essenziali nelle opere oggetto dell'appalto (28).

È stata riconosciuta dal giudice contabile la responsabilità solidale dei componenti della commissione di collaudo e del direttore dei lavori per la realizzazione di un carcere di massima sicurezza caratterizzato da gravi difetti di costruzione e per aver falsamente attestato nei documenti contabili la conformità delle opere eseguite e la congruità dei prezzi applicati (29).

### **Le responsabilità degli amministratori elettivi**

La giurisprudenza del giudice contabile ha riscontrato la responsabilità nei confronti degli amministratori titolari di organi elettivi presso Enti locali nei casi riportati di seguito.

a) Per non aver sollecitamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali in presenza del regolare rilascio dell'attestazione di fine-lavori e in una situazione di assoluta semplicità procedurale che, in quanto tale, non presentava alcuna difficoltà operativa (30).

b) Per non aver approvato entro i termini di legge gli atti finali del collaudo definitivo dell'opera pubblica appaltata dall'Ente locale adducendo come motivazione futili motivi (31).

(22) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Umbria, 11 dicembre 2003, n. 399: nel caso di specie, i collaudatori non avevano compiuto il sopralluogo in quanto l'opera pubblica (acquedotto) era collocata su di una parete a strapiombo.

(23) Corte dei conti, Sez. I appello, 16 novembre 2001, n. 351.

(24) Cass., Sez. II, 7 aprile 2016, n. 6754; Cass., SS.UU., 25 marzo 2016, n. 6022.

(25) Cass., SS.UU., 25 gennaio 2006, n. 1377; Cass., SS.UU., 13 gennaio 2003, n. 340; Cass., SS.UU., 5 aprile 1993, n. 4060.

(26) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Lombardia, 20 gennaio 2000, n. 81.

(27) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Toscana, 19 dicembre 2005, n. 792: nel caso in esame l'opera era costituita da un impianto di depurazione caratterizzato da notevoli innovazioni

progettuali in presenza delle quali i giudici contabili hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di una penetrante ed attenta attività professionale, per meglio tutelare le ragioni economiche di pubblico interesse connesse al conseguimento dei risultati dell'appalto, mediante la previsione di apposite garanzie finanziarie a carico della ditta appaltatrice così da prevenire un danno patrimoniale per l'amministrazione.

(28) Corte dei conti, Sez. I, appello, 26 luglio 2013, n. 571.

(29) Corte dei conti, Sez. I, appello, 13 marzo 2008, n. 137.

(30) Corte dei conti, Sez. II, appello, 26 marzo 2001, n. 125.

(31) Corte dei conti, Sez. I, appello, 8 giugno 1998, n. 176: nel caso di specie, i futili motivi consistevano nella dichiarata inimicizia personale del sindaco con il funzionario dirigente l'ufficio tecnico che aveva causato all'amministrazione locale un danno

c) Per comportamento inerte e dilatorio del sindaco nel dare attuazione alla decisione di agire in giudizio deliberata dalla giunta comunale, che abbia causato la perdita del diritto vantato dal comune al risarcimento dei danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica affetta da gravi vizi (32).

d) Nel caso in cui il pagamento tardivo del saldo dovuto dal comune appaltante alla ditta appaltatrice sia stato dovuto al non tempestivo collaudo e a una non sollecita approvazione della contabilità dei lavori (33).

e) Risponde per il danno erariale il sindaco che, nonostante la mancata o irregolare esecuzione di un'opera pubblica, abbia attestato, in qualità di responsabile del servizio lavori pubblici e di responsabile unico del procedimento (in carenza della formale designazione del R.U.P.), la regolare esecuzione dell'opera e sottoscritto gli atti di liquidazione della spesa in favore delle imprese affidatarie dei lavori (34).

f) Incorrono in responsabilità per danno erariale, in concorso con il sindaco, gli assessori che, nell'ambito delle loro competenze, abbiano trascurato di intraprendere le iniziative necessarie ad evitare che un'opera pubblica regolarmente collaudata resti inutilizzata (35).

g) In materia di lavori pubblici, aggiudicati dalla giunta municipale, configura danno erariale la differenza tra la somma effettivamente erogata a favore

della ditta aggiudicataria e quella spettante in ragione dell'effettiva progressione dei lavori (36).

h) In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale sussiste la responsabilità del singolo assessore delegato alla materia, e non di tutti i componenti della giunta comunale, per il pregiudizio conseguente non alla decisione politico-gestionale di costruire una determinata opera pubblica, bensì per la definizione della medesima opera nei suoi aspetti contrattuali ed economico-finanziari (37).

i) Sussiste la responsabilità per colpa grave del direttore dei lavori che, pur in presenza di difformità del progetto approvato rispetto ai luoghi di intervento, abbia opposto il proprio rifiuto alla richiesta di redazione di una perizia di variante al cui accoglimento la ditta affidataria aveva subordinato la ripresa della propria attività, tanto da far nascere un contenzioso giudiziario in ordine al conseguente provvedimento di rescissione del contratto adottato dall'Ente locale appaltante, dal quale era poi derivata la condanna della medesima amministrazione al risarcimento dei danni in favore della controparte. Nella fattispecie, concernente le contestazioni mosse dall'impresa in ordine ad alcune opere già realizzate dalla ditta inizialmente aggiudicataria dei lavori, il collegio giudicante ha affermato la responsabilità anche dell'assessore ai lavori pubblici espressamente delegato a seguire gli sviluppi della vicenda e del sindaco che si era limitato ad avallare i comportamenti in questione (38).

patrimoniale consistente nella rifusione di spese legali e negli oneri accessori sul credito conseguito dall'appaltatore attraverso un giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

(32) Corte dei conti, Sez. II, appello, 23 ottobre 2001, n. 344: nella fattispecie, l'opera pubblica era costituita dalla rete fognaria comunale.

(33) Corte dei conti, Sez. II, appello, 23 febbraio 2004, n. 55: i danni per la corresponsione degli oneri accessori in favore della ditta sono addebitabili esclusivamente al sindaco e non certo all'amministrazione regionale per non avere erogato il contributo finanziario promesso, nella fattispecie condizionato alla regolare chiusura del procedimento contabile in questione.

(34) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Veneto, 4 luglio 2018, n. 116.

(35) Corte dei conti, Sez. II, appello, 5 dicembre 2012, n. 781: nella specie, è stata affermata la responsabilità del sindaco in concorso con l'assessore allo sport e con quello ai lavori pubblici per la mancata utilizzazione di un palazzetto dello sport protrattasi per anni dopo la sua ultimazione.

(36) Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Regione Basilicata, 28 novembre 1997, n. 225.

(37) Corte dei conti, Sez. II, appello, 17 marzo 1995, n. 28.

(38) Corte dei conti, Sez. II, appello, 5 febbraio 2007, n. 4.